

N. 160111/03 Reg.Gen.

Sei Teze 11/11
04

Sent N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

998 Aca
574 Rep

Il Tribunale di Milano – sezione distaccata di Rho – in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alberto Pezzoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con ricorso depositato il 20 gennaio 2003

Decisa all'udienza del 12 aprile 2007

T R A

[REDAZIONE] neppresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Aguerreue e Giulia Orsi del foro di Novara, ed eventualmente avvocati presso le Cancellerie delle Sezioni distaccate di Rho del Tribunale di Milano.

RICORRENTE

E

[REDAZIONE] eventualmente avvocato in Rho-Lenfo Kennedy n° 1, presso lo studio dell'avv. Matteo Rezzonico, che lo rappresenta e difende finite procure in calce alle

copie autentiche del ncono.

CONVENUTO

E

[REDAZIONE] elettivamente
abbonatasi l'U. Milano - Via Rossini n°. 17 presso lo studio
dell'avv. fioranneo Murazzi, che li rappresenta e difende
giuste cause in vista delle copie autentiche del ncono.

CONVENUTO

OGGETTO: locazione ed uso uno abitativo - Pagemento canoni
Risarcimenti danni - Restituzione deposito cauzionale

l'interessi;

3

IN VIA ISTRUTTORIA: per l'ipotesi in cui sono forse ritenute esaurienti le pura documentale sull'avvenuta costituzione dell'unità da parte delle [REDACTED] accanto il cap. c) d'ac di alle imprese, con i testi in indicati.

In ogni caso: tutte le spese".

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI [REDACTED]

"Voglio l'All. uo G.U. contro cui riconoscere:
IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE: accettare e dichiarare,

ex art. 1057 cod. cr., la deduzione del ricorrente della domanda propria nei confronti dei convenuti;

IN VIA ULTERIORAMENTE PRELIMINARE: accettare e dichiarare la cerezione di legittimazione attiva del ricorrente, con riferimento alla domanda di riconoscimento della

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: assolvere i convenuti obbligati le domande del ricorrente.

In ogni caso: tutte le spese".

Svolgimento del processo.

Cou ricono ex art. 447-bis cpe depositato in data
20.01.03 [REDACTED] adira il Tribunale di Milano

Sezione Distaccata di Rho, esponente: 1) che avranno sublocato, con contratto di durezza sessuale stipulato in date 01.01.98, a [REDACTED], titolare delle imprese individuali M [REDACTED], un immobile

GRUDE
Dott. ALBERTO PEZZONI

ad uno suo abitativo nito su sento [REDACTED] 7.10.01,
 ottento in località del proprietario [REDACTED]

2) che con scritture private in data 18.12.97 l'ope-
 rente subarredatore, [REDACTED] e [REDACTED]
 erano costituiti professori delle subentrate [REDACTED]
 [REDACTED]; 3) che quest'ultimo, e messo ol' reciso=
 mendete "e meno" del 29.09.01 fl' avvra comunicato
 di sollempne arretruale fin la data del 30.09.01;

4) che l'anticipo razzo suo ne stetò accierto;

5) che, con successiva lettera raccata del 09.11.01 le
 [REDACTED] avvra comunicato razzo e' reuni dell'art.
 27 u.c. Legge 392/78, motivandolo con le carenze del:
 l'attività volte delle ditte [REDACTED] 6) che esso
 riconosciute, fu richiesto di verificare l'effettiva
 manifestazione del motivo addotto e fruibilità e' razzo del
 razzo, avvra richiesto elle [REDACTED] il pogramma
 dei cenni relativi al periodo arretruale di pre-
 rzzo, fino a tutto il maggio 2002; 7) che l'immo-
 bile era stato rilasciato in data 29.05.02 ad nito
 di procedure ol' offerta reale propone delle
 subarredatrice.

Buio ciò pensoso il ricevente chiedeva che, per
 accertamento delle manifestazioni di fieri motivi ri-
 levanti per il razzo ex art. 27 u.c. L.392/78, i corse-
 menti venissero arredamenti, in modo, el pogramma

dell'imposto di €. 13.178,43 (per il canone di locazione
del 01.05.02 al 31.12.03) nonché il versamento de'
danni arreati delle [REDACTED] anche a causa di
modifiche non autorizzate, dell'immobile sublocato,

Costituzione con corrispe in data 10.10.2003

i corrispetti [REDACTED] esigivano, in via pecunia-
zione, la decadenza del ricorrente delle ferocienze
fideiussorie da essi festata, stante il tardivo versamento
dell'azione riferito al termine semestrale di cui all'
art. 1957 cod. civ., nonché la corrispe di legittima-
zione circa del ricorrente uaderemo in ordine alle
domande risarcitorie (spicante, in broto, esclusiva-
mente al proprietario dell'immobile). Nel merito
chiedevano il rifiuto delle domande.

Con corrispe in uguale data si costituiva
l'altra corrente [REDACTED], esigendo e
me volta, in via pecuniazione, la corrispe di le-
gittimazione circa del ricorrente con riferimento alle
domande di risarcimento danni; nel merito chie-
deva il rifiuto delle domande avvenute e, in
via ricorsiva, la condanna del ricorrente
alla restituzione del deposito cauzionale, nelle
misure di €. 1.993,82 oltre agli interessi legali
maturati dal luglio 2002 in poi; in entrolinea
chiedeva farsi luogo alle malfunzio, totale o

5

INDICE
Dott. ALBERTO PEZZONI

feriale, dei due anticipo crediti.

Nel corso delle fore processuali istruzione venivano assunte le fore testimoniali dedotte delle parti, nei limiti ammisi del giudice con valutazione in data 08.05.2003.

Premo deposito di note concordate i procuratori delle parti, all'udienza del 12.04.07, discutevano relamente le cause e si riferivano alle risposte condannate da cui all'effe. Il giudice decideva come de dispositivo in più, di cui veniva data lettura in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

1) Ritiene il Tribunale che la completa e definitiva cessazione dell'attività d'impresa esercitata dalle imprenditorie [REDACTED] nell'immobile locato dal ricorrente [REDACTED] costituisce un "grave motivo", rilevante ex art. 27 u.c. legge 392/70 in quanto impensabile al momento della stipulazione del contratto inter partes, per ritenere legittimo ed efficace il razzo anticipo comunicato dalla [REDACTED] con lettura ricevuta del 09.11.2001 (v. doc. n. + del ricorrente).

La non prevedibilità dell'evento sopravvenuto ("cessazione dell'attività") e la buonefede delle imprese costituiscono elementi di fortiva valutazio-

re delle legittimità del recesso desumibili anche, 7
secondo l'ofce, delle stesse (raffigurabili) durata
dell'arco d' tempo intorno ha la conclusione del
contratto (01.01.98) e la comunicazione della dicitura
sollecita al sublocatore (maggio 2001). In caso con-
verso l'assunzione, nell'anno 1998 (fine '97) di un
ingente onere locativo, per ad un'entità ammire
di Lire 15.000.000 (sempre fatto riferimento), avrebbe
costituito un imbarazzo e controproducente l'inte-
stamento di risorse europee per cui' attività già
iniziata con la riserva mentale, o con le offerte fu-
rtilità dell'ente, di censire prima delle so-
dene arretrate delle sublocazioni.

Si conseguono, tenuto conto dell'obbligo di
previsto legge di "se non", il rapporto ha le parti
deci intendersi assetto alla data del 30.06.2002, con-
tinuare le conseguenze che vennero di seguito esau-
rate e valutate.

La costituzione della società [REDACTED] - ob-
ietivo le [REDACTED] è avvenuta in data 24.07.2001
e, quindi, un anno prima delle domande di con-
cessione delle ditte individuali "[REDACTED]" di
[REDACTED], e risulta delle loro preesistenza
all'epoca delle stipulazione delle sublocazioni - delle
chiavi dell'esistenza delle seconde imprese che, per

IL GIUDICE
Dott. ALBERTO PEZZON

ufficio e sede, ri differenziera delle società di capitale)

2) I versamenti [REDACTED] sono stati

riunvolti nel presente giudizio nelle loro qualità
di fiduciari delle subordinanze [REDACTED], in
base al sostanziale privato 18.12.97 (v. obz. H ricorrente).

L'eccezione di decaduta del creditore [REDACTED]
delle ferme, dei pediri sollevata in via pen-
sucere, è fondata.

Il termine semestrale entro il quale il creditore
dove proporre l'istanza ai confronti del debitore
principale, effettuò ferme l'obbligazione del fiduciario,
e dopo il venir meno di quella fermezza, era
scaduto alla data (del 20.01.2003) di deposito del
l'anno ex art. 447 bis cpe.

La scadenza dell'obbligazione principale è avvenuta in
data 30.06.2002, per i motivi esposti al punto 1) delle
motivazioni.

Il creditore forcella e è attivato ai confronti delle
[REDACTED] e messo al bivio recante di messe in
moto obbligo 03.07.02 e recapitato alla destinazione.
Terza il 16.07.02, le "istruzioni contro il debitore princi-
pale" (art. 195+cod. civ.), da intendersi nel senso

di richiesta giudiziale di pagamento del debito,
è stata, fatta così, proposta del ricorrente dopo la sca-
denza del termine decadenziale posto dalle effe-

in erratum delle forenze fideiussorie.

9

Conseguentemente va respinta la domanda (posta dal ricorrente nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED])

[REDACTED] le spese seguenti le raccomuniate e ri-
bipudiano in complessivo €. 3.300,00 (di cui €. 1.800,00
per oneri, €. 1.400,00 per diritti ed €. 100,00 per spese),
oltre al rimborso spese generali ex art. 14 TF ed
agli accessori di legge.

3) Oltre dichiarazione di legittimità, validi-
tare ed efficacia del medesimo titolo esercitato dalla
[REDACTED] è conseguibile il riconoscimento delle domen-
de del ricorrente volte ad ottenere il pagamento dei
cessioni locatrici succinti alle date del 30.05.02.

4) Le domande attive di risarcimento
danni è meritabile d'accoglimento nei limiti in-
fra specificati.

La legittimitazione attiva del ricorrente, autorizzata da
difensori dei causanti con specifica eccezione (relativa-
mente, va rilevante nonostante la efficacia del medesimo
titolo principio giurisprudenziale di legittimità reca-
sto cui "purché il locatore ha avuto diritti, ex
art. 1591 cod. civ., contro il sublocatore per il risarc-
imento dei danni da questi arrecati alle cose lo-
cate, e maggior regola deve ritenersi che di dette
azioni non titolare il sublocatore (nelle spese di [REDACTED]

IL GIUDICE
Dott. ALBERTO PEZZONI

il quale ne risponde verso il locatore
(Cass. Civ. sez. III, 10 ottobre 1937, n° 4322).

Gli penso di ritene che le pure testimoni
essute in caso di cause abbiano dato ri-
sultati di totale ineffidibilità e inservizi gliele
con le conseguenze di non poter essere utilizzate e'
fui delle decisioni. Lo stesso dicesi sul piano delle
risultante documenti, in ordine alle due dichia-
razioni scritte - del wrtoanto contestante - rilasciate
da [REDACTED] (ufficialmente sono chiamati
e definite dei difensori delle parti, dichiarati deve-
dute dalla pura o del giudice, come si ordinava,
se in date 05.07.05).

Gli unici elementi probatori stimabili, in fuori
da obiectum, sono costituiti dalle clausole n. 5 del
contratto di sublocazione stipulato il 01.01.98 tra i/e [REDACTED]
e le [REDACTED] (clausole che descrive i locali affittati,
al momento delle aringue alle subconduttrice "in
buono stato di conservazione"), delle fotografie scattate
il 29.05.02 (foto del lancio dell'immobile) fai contro
delle [REDACTED] e delle relazioni del wrto juro.
[REDACTED] depositata il 18.01.06 con i relativi allegati (anche
fotografici).

Si rileva, in negativo, come alle operazioni feriali
molti in loco il giorno 14.11.05 abbia attiramente perfe-

cipto, riscontrando il relativo verbale, senza alcuna legge
giuridica (fatto estraneo al processo), il fò è stato
nella occasione qualificato quale
"proprietario dello stabile artificiale di cui è causa".

In punto puerum debetur: il cur ha
descritto analiticamente i danni oggettivamente risun-
tati in sede di sopralluogo, pur facendo presente l'im-
possibilità di stabilire le cause e l'autore.

In queste situazioni, considerate da me iniz-
ialmente "incerteza" probatoria, conseguente alle sue age-
volate dimostrabilità del fatto ammuntare del
danno in quanto riscontrabile, il tribunale ritiene
necessario procedere alla valutazione ipotattiva con-
sentita dalla norma di cui all'art. 1226 cod. civ.

I costi incamerati per i riparativi e le sostituzio-
ni eseguiti dal cur sono i punti S_1, S_2, S_3 e S_4
vengono riconosciuti come reimborsabili al 50%,
tenendosi di migliore effettuale ed una prevedi-
te riduzione di "buone" causazione che non
è uovo".

In dettaglio: $S_1: \text{€} 1350,00$; $S_2: \text{€} 985,00$; $S_3: \text{€} 550,00$;
 $S_4: \text{€} 190,00$; $S_5: \text{€} 245,00$; $S_6: \text{€} 120,00$. In totale:
€ 3.440,00.

Pertanto la causante [REDACTED] va condannata
a restituire al ricorrente il corrispondente danno di

IL GIUDICE
Dott. ALBERTO PEZZONI

€. 3.440,00 * oltre agli interessi legali del femminista
2005 al soddisf.

5) le domande ~~consenziale~~, rifiutando
te il riacquisto del deposito consorziale, e sostanzialmen-
te tacitamente. Esse va accolte come da richiesta
(€. 1.093,82 oltre interessi) e da olisportivo.

6) Considerato l'ento delle lite e tenuto conto
delle inefficienze ragionevoli, rispetto al fettum, del
ricorrente, il Tribunale ritiene fusto (ex art. 92
7° co. cpc) confindere per 1/3 le spese di cause tra
il ricorrente e la curatrice / ricorventrice [REDACTED]
menti condannare le [REDACTED] e rifiutare alle
partite i riacconti 2/3 di spese, confezionamen-
te ripartiti in €. 2.200,00 * oltre accassi (€. 1.200,00 per
curier ed €. 950,00 per ditta).

7) le spese di CTU vengono fatte, in re defini-
tiva, a carico del ricorrente e della [REDACTED]
in regime del 50% per curato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di
Rho, in comparsa monocratica, offre diverse
intese olisente, definitivamente pronunciando
nelle cause proposte da [REDACTED] e
confronti di [REDACTED]

Art decide:

13

- 1) respinge le domande poste dal ricorrente
ne confronti dei convegni [REDACTED] e [REDACTED], e
condanna il ricorrente a ripudiare ai predetti le
spese del giudizio, confluente liquide in
€. 3.300,00 + altre accese;
- 2) dichiara la validità e l'efficacia del re-
cesso esercitato dalla subordinanza [REDACTED] ex
art. 27 Lefè 392/78, respinge le domande del n.º
5) conente di pagamento dei canoni di locazione me-
tanti alla scadenza del preventivo legale;
- 3) in forzale accoglimento delle domande n.º
sancitoria, condanna le convegni [REDACTED] al
pagamento in forzare dell'attore del capitale im-
posto di €. 3.440,00 + oltre agli interessi legali dal
febbraio 2005 al reddito;
- 4) in accoglimento delle domande ricorrenziali,
condanna il ricorrente a restituire alle con-
venute [REDACTED] il deposito cauzionale di €. 1.993,82 +
oltre agli interessi legali dell'agosto 2002 al
reddito;
- 5) dichiara convenuti per 1/3 le spese processuali
fra il ricorrente e le convegni [REDACTED], e
condanna il ricorrente a ripudiare alle stesse
convenute i rimborso 2/3 di spese, liquidati in
confluenza €. 1.200,00 + altre accese;

IL GIUDICE
DOTT. ALBERTO PEZZONI

14

- 6) pone le fere di uti. in via definitiva,
a carico del riunite e delle [REDACTED], in re-
gime di [REDACTED] per gravame.

RHO, 12 aprile 2007.

IL GIUDICE
Dr. ALBERTO PEZZONI
Alberto Pezzoni

Ufficio del Giudice
Unità di Cura
[Signature]

RAZIONE DI RISPARMIO
PER LA CUSTODIA IN CARCERE

30/04/07
RAZIONE DI RISPARMIO
PER LA CUSTODIA IN CARCERE
[Signature]

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Rho, il 3 MAG. 2007
L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Caterina Gallo

VS
APPELLO
L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Caterina Gallo

DIRITTO DI COPIA PER
€ *10* ASSOLTO
MEDIANTE APPLICAZIONE
DI MARCHE DA BOLLO
SULL'ORIGINALE, Ex Art. 285
T.U. 115/2002.
Rho, - 3 MAG. 2007

IL CANCELLIERE
L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Caterina Gallo